

COMUNE DI BUCINE
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Testo coordinato con le modifiche approvate dal C.C. nella seduta del 27.03.2007. delibera n. 23-
(le modifiche sono riportate in neretto)

INDICE

<i>Finalità</i>	<i>Articolo 1</i>
<i>Soggetto passivo</i>	<i>Articolo 2</i>
<i>Esenzioni</i>	<i>Articolo 3</i>
<i>Determinazione delle aliquote e dell'imposta</i>	<i>Articolo 4</i>
<i>Base imponibile</i>	<i>Articolo 5</i>
<i>Definizione di fabbricato</i>	<i>Articolo 6</i>
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale</i>	<i>Articolo 7</i>
<i>Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili</i>	<i>Articolo 8</i>
<i>Definizione di area fabbricabile</i>	<i>Articolo 9</i>
<i>Determinazione del valore delle aree fabbricabili</i>	<i>Articolo 10</i>
<i>Valore di stima</i>	<i>Articolo 11</i>
<i>Decorrenza</i>	<i>Articolo 12</i>
<i>Definizione di terreno agricolo</i>	<i>Articolo 13</i>
<i>Conduzione diretta</i>	<i>Articolo 14</i>
<i>Versamenti</i>	<i>Articolo 15</i>
<i>Dichiarazioni</i>	<i>Articolo 16</i>
<i>Accertamento dell'imposta</i>	<i>Articolo 17</i>
<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Articolo 18</i>
<i>Rimborsi</i>	<i>Articolo 19</i>
<i>Sanzioni</i>	<i>Articolo 20</i>
<i>Ritardati od omessi versamenti</i>	<i>Articolo 21</i>
<i>Ravvedimento</i>	<i>Articolo 22</i>
<i>Contenzioso</i>	<i>Articolo 23</i>
<i>Dichiarazione sostitutiva</i>	<i>Articolo 24</i>
<i>Interpello del contribuente</i>	<i>Articolo 25</i>
<i>Il funzionario responsabile</i>	<i>Articolo 26</i>
<i>Compenso incentivante al personale addetto</i>	<i>Articolo 27</i>
<i>Utilizzazione del fondo</i>	<i>Articolo 28</i>
<i>Rinvio</i>	<i>Articolo 29</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>Articolo 30</i>

Articolo 1
FINALITA'

1. . Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art. 3

Esenzioni.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate adottato con delibera consiliare n.del, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto alla eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che

ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

3. L'aliquota può essere determinata in misura inferiore al 4 per mille per la durata non superiore a tre anni a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, interventi finalizzati all'utilizzo di sottotetti.

4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1[^] gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori previste dalla normativa in materia.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3[^] comma dell'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1[^] gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base alle apposite disposizioni del presente regolamento.

4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato settantacinque. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni.

Articolo 6 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente. Tale disposizione si applica nel caso che la pertinenza sia ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se

anteriore a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a Chilowattora 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

Articolo 7

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la riduzione o la detrazione, prevista dai commi 2 e 3, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica

5. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado, purché il soggetto che usa l'abitazione vi risulti anagraficamente residente. L'agevolazione è limitata alla applicazione dell'aliquota ridotta riservata alle abitazioni principale, non si applica a tali fabbricati alcuna detrazione anche se il proprietario usufruisce solo in parte della detrazione per abitazione principale.

6. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione.

7. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

8. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o riduzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

9. La medesima detrazione o riduzione si applica anche:

a) per le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall'articolo 69 del codice di procedura civile;

b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata.

Articolo 8

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione per l'applicazione della riduzione, è determinata - secondo il disposto della vigente normativa, dal funzionario dirigente dell'ufficio tecnico comunale.

3. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

4. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

5. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.

6. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.

7. Il responsabile medesimo stabilisce, con apposita determina, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.

8. La domanda in carta semplice, deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato.

- d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.

Articolo 9 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile é qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici **adottati dal Comune**. Le aree fabbricabili si dividono in
 - a. **Aree la cui edificabilità è stata prevista nel P.R.G. e che è confermata dal regolamento Urbanistico e/o dal Piano complesso di intervento;**
 - b. **aree la cui edificabilità non era prevista nel P.R.G., ma vengono introdotte con il Regolamento Urbanistico e/o dal Piano complesso di intervento.**
2. **Le aree di cui al comma precedente vengono comunicate ai rispettivi proprietari nei termini previsti dalla vigente normativa.**
3. **Non sono comunque considerate edificabili:**
 - a) **Aree comprese nelle zone urbanizzate o urbanizzabili del Piano Strutturale (Tav. C5.3) finché il regolamento Urbanistico e/o il Piano complesso di intervento non ne disponga l'utilizzazione ai fini edificatori.**
 - b) **Aree la cui edificabilità era prevista nel P.R.G., ma che non sono confermate tali dal Regolamento Urbanistico e/o dal Piano complesso di intervento.**

Articolo 10 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune commercio alla data del 1^o gennaio dell'anno di imposizione.
2. **Per la determinazione del valore dell'aree il Comune si avvale degli organi tecnici comunali preposti alla gestione del territorio (servizio urbanistica), o degli organi tecnici dell'U.T.E. mediante apposite convenzioni.**
3. **Il valore stabilito dagli organi tecnici comunali o dall'U.T.E. sarà considerato la base di verifica per i raffronti con quanto dichiarato dal contribuente, e sarà comunicato a tutti i proprietari dopo l'inserimento ex novo dei loro terreni nello strumento urbanistico generale dell'Ente, nel rispetto delle normative in materia;**
4. **6. Dopo la determinazione dei valori da parte dei soggetti sopra indicati, i medesimi saranno soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) a partire dal 1^o Gennaio dell'anno successivo alla prima imposizione. La rivalutazione è eseguita su base annua calcolando l'aumento intercorso tra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente;**
5. **7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta Comunale con apposita deliberazione accerta l'ammontare del coefficiente di rivalutazione determinato in applicazione dei**

commi precedenti. In assenza di tale atto deliberativo la rivalutazione non avrà luogo ed il contribuente sarà tenuto a pagare l'imposta sul valore dell'anno precedente.

Articolo 11 VALORE DI STIMA

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;

c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Articolo 12 DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate fino alla data del 31.12.2006, **l'imposta si applica secondo le previgenti disposizioni regolamentari;**

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti **agli strumenti generali**, l'imposta si applica dal momento dell'adozione delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Le imposte pagate per le aree che precedentemente edificabili, siano successivamente divenute definitivamente inedificabili tenuto conto di quanto prevede il Piano Strutturale, vengono rimborsate a domanda dell'interessato, da produrre entro cinque anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono rimborsabili le ultime cinque annualità pagate precedentemente alla domanda di rimborso. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 21, comma 3.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora la successiva inedificabilità sia intervenuta in accoglimento di una apposita istanza del proprietario dell'area in tal senso.

Articolo 13 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Articolo 14 CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti **o i soggetti che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,** esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo é concessa a condizione che

a) il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;

b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

c) che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.

3. La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, pena nullità tutti i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero partita IVA del richiedente;

b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, 1[^] comma, lettera b), 2[^] periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;

e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.

Articolo 15 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso su è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

3. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze (dal 1° gennaio 2007 sono stabilite alla data del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno) il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

4. La rata di acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La rata di saldo sarà utilizzata come conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno.

5. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio **appositamente documentate, il Responsabile del tributo** può prorogare il pagamento dell'annualità fino ad ulteriori quattro rate, **secondo le modalità di cui al regolamento comunale sulla gestione delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.03.2007.**

6. **Oltre alle circostanze di cui al precedente comma 5, i termini di cui al comma 3 possono essere differiti di 30 giorni, senza maggiorazione di interessi, nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nel mese precedente alla scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.**

7. **Altre forme di rateizzazione o dilazione di pagamento possono essere concesse secondo le modalità di cui al regolamento comunale sulla gestione delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.03.2007.**

8.. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.

10. **L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del tesoriere ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto tesoriere, con versamento tramite il servizio bancario o con sistemi automatizzati (bancomat, carta di credito) presso l'ufficio tributi del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo:**

11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente o al concessionario del servizio riscossione tributi, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa **il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.**

Articolo 16 DICHIARAZIONI

1. **Con effetto dal 1° gennaio 2007 è reintrodotta la dichiarazione ai fini I.C.I. nei limiti e con le modalità stabilite dalle normative in materia.**

2. **Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.**

Articolo 17

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Con decorrenza 1° gennaio 2007 il Funzionario responsabile ICI può emettere accertamenti d'ufficio e/o in rettifica per le seguenti fattispecie di violazioni:

- **Accertamento d'ufficio**
 - a) **Omessa dichiarazione;**
 - b) **Omesso versamento;**
- **Accertamento in rettifica**
 - a) **Infedele dichiarazione;**
 - b) **Minore versamento.**

3. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo **a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.**

4. E' introdotto, in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione in materia di I.C.I. con le modalità di cui all'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. ... del

Articolo 18

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di **60** giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

3. Il funzionario responsabile dell'ICI può optare, se sussistono motivi di economicità, semplificazione e maggiore sicurezza, di procedere alla riscossione coattiva mediante procedura di cui all'ex R.D. n. 639/1910, affidando l'incarico a soggetti diversi dal concessionario.

Articolo 19

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute **o versate in misura superiore al dovuto**, entro il termine di **cinque** anni dal giorno del **versamento** ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi nella stessa misura dell'art. 21 comma 3 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 20
Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 21
Ritardati od omessi versamenti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle dichiarazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura annua stabilita nel regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.03.2007.

Art. 22
Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 24
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria ed è disciplinata dalla apposite norme regolamentari del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 22 . del 27.03.2007.

Articolo 26

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

2. Al fine di potenziare l'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici del ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, il funzionario responsabile predispone i relativi progetti comprensivi dei prospetti costi/benefici. La Giunta Comunale, valutato il progetto, assegna le necessarie risorse.

Art. 27

Compenso incentivante al personale addetto.

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 0,20% delle riscossioni in autotassazione dell'imposta comunale sugli immobili.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato altresì con l'accantonamento del 10% delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi

Art. 28

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 27, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dal responsabile del servizio con apposita determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

➤ **Per le somme di cui al comma 2 del precedente articolo:**

a) **per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto**

all'ufficio in misura comunque non superiore ad € 2.500,00 annui;

b) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche dell'ufficio tributi, per la parte eccedente quella di cui alla lettera a) e da determinarsi con le previsioni indicate nel PEG di ciascun anno;

➤ **Per le somme di cui al comma 3 del precedente articolo:**

- a) **Per progetti speciali di produttività da svolgere in gruppo, finalizzati alle attività di accertamento e recupero, a cui potranno accedere dipendenti anche di altre servizi di supporto all'attività dell'ufficio tributi.**
- b) **Per incarichi professionali esterni destinati esclusivamente ad attività necessarie ed attinenti le operazioni di accertamento.**

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1 destinati al personale, sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

3. Le somme di cui al comma 1) eventualmente non assegnate o non utilizzate in sede di previsioni annuali di PEG ritorneranno nelle disponibilità di bilancio.

Articolo 29

RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le norme introdotte o, che saranno introdotte, dallo "Statuto del contribuente", in materia di I.C.I. e, più in generale, in materia di semplificazione e di agevolazione dei rapporti con il contribuente;
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, è efficace dalla data del 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388.-